



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 26 del 14/03/2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 25 DEL 13.03.2025 MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA- LINEA EXTRAURBANA CAPOTERRA CAGLIARI- TRASPORTO PUBBLICO BAIRE PERCORSO ALTERNATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che al fine di consentire ad Abbanoa SpA di eseguire i lavori di rifacimento della rete fognaria e idrica lungo la rotatoria ubicata tra via Cagliari e la via Mazzini è stata emanata ordinanza n. 23 del 17.03.2025 e con l'ordinanza n. 25 del 13.03.2025 è stata disciplinata al circolazione stradale lungo la via Mazzini e la via E. Loi con l'indicazione del percorso alternativo dei mezzi pubblici;

PRESO ATTO che con nota trasmessa via mail in data 13.03.2025, la ditta di trasporto pubblico locale tour Baire, comunica che il percorso alternativo indicato dalla responsabile del settore Polizia locale, non consente alla ditta di trasporto pubblico extra urbano, Capoterra - Poggio dei Pini- Capoterra di a raggiungere la Piazza verde;

DATO ATTO che la linea Baire tour, nella tratta – Capoterra - Poggio dei Pini – Cagliari propone in alternativa alla Piazza Verde il capolinea nella via Cagliari pressi civico 104;

PRESO ATTO che tale integrazione è necessaria al fine di garantire una più ampia copertura del trasporto pubblico locale sul territorio al fine di ridurre i disagi;

VALUTATA la necessità di concordare il percorso alternativo proposto dalla ditta Baire trasporti convenendo il capolinea lungo la via Cagliari n. 104 sulla linea extra urbana Capoterra- Poggio dei Pini – Cagliari, tenuto conto che la fermata proposta è distante 400 metri dalla Piazza VERDE, più centrale al paese rispetto i fruitori del capolinea di Piazza Verde, con il seguente percorso alternativo in andata verso Cagliari:

– Via Cagliari – Via Siena – Via Cavour – via Palermo, con ricongiungimento fermata Cimitero e proseguo sul tracciato autorizzato;

VALUTATO di dover inserire l'istituzione del divieto di transito nella via Mazzini tratto compreso tra la via Baracca e la rotatoria di via Cagliari con direzione obbligatoria a sinistra direzione Vaia Baracca - via DIAZ;

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

➤ dal 17 marzo 2025 fino la termine dei lavori , nella via Mazzini l'interdizione della circolazione stradale nel tratto compreso la via Baracca e la rotatoria (centro revisioni Dessi), ad eccezione dei residenti, con svolta a sinistra nella via Baracca – via DIAZ, direzione via Baracca;

➤ Il seguente percorso alternativo per trasporto pubblico locale Baire trasporti, il capolinea lungo la via Cagliari n. 104 sulla linea extra urbana Capoterra- Poggio dei Pini – Cagliari, con il seguente percorso alternativo in andata verso Cagliari :

– Via Cagliari – Via Siena – Via Cavour – via Palermo, con ricongiungimento fermata Cimitero e proseguo sul tracciato autorizzato;



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda: • all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";

- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;

- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l committente Abbanoa S.P.A.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco
- Stazione dei Carabinieri
- Ditta Baire
- Azienda ARST
- Associazione Misericordia
- 118
- Compagnia Barracellare
- alla Teknoservice
- albo pretorio

Sede;
Capoterra;
Capoterra;
Cagliari;
Capoterra;
Cagliari;
Capoterra;
Capoterra;
sito istituzionale

Capoterra, lì 14/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia